



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NEL RICORSO AVVERSO PREAVVISO DI FERMO
AMMINISTRATIVO NON SONO DEDUCIBILI VIZI AFFERENTI AD
ATTO PRESUPPOSTO CHE NON ERA STATO IMPUGNATO**

- Sentenza del 14.04.2026 pubb il 15/04/2026, n. 329 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova

Composizione

- Giud. monocr.: Fugacci

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE -
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
PROCEDIMENTO - IN GENERE

Preavviso di fermo amministrativo conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo - Sindacabilità - Vizi propri dell'atto presupposto - Inammissibilità.

Massima

In tema di riscossione coattiva dei tributi, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non consente al contribuente di far valere vizi inerenti all'atto presupposto impositivo, ove quest'ultimo – ritualmente notificato – sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, in applicazione del principio di intangibilità dell'atto impositivo definitivo e di concentrazione delle tutele. (In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di ricorso avverso il preavviso, sono deducibili esclusivamente i vizi propri dell'atto della riscossione, restando preclusa ogni contestazione concernente la legittimità sostanziale della pretesa tributaria già cristallizzata).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 5097 del 06/03/2026



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. 5, n. 15695 del 17/05/2022

Anno pubb.

- 2026